



Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale Archivi

ARCHIVIO DI STATO DI ASTI

REGOLAMENTO SALA STUDIO

Art. 1 - Accesso alla sala studio

a) L'ammissione alla sala di studio è libera e gratuita ed è subordinata all'autorizzazione del Direttore, di validità annuale. Sottoscrivendo la domanda di ammissione l'utente acconsente al trattamento informatico dei propri dati personali e si impegna a rispettare il presente regolamento, nonché le *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (allegato 1)*, pubblicate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, approvate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 513 del 19 dicembre 2018 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 2019).

L'accesso alla sala studio è consentito nei seguenti orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì: ore 8.30-14.30

Giovedì e venerdì: ore 8.30-17

Il servizio di sala studio potrà subire variazioni e limitazioni qualora il personale addetto sia in numero insufficiente da garantire lo svolgimento delle attività e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

b) Lo studioso è tenuto a esibire un documento d'identità o di riconoscimento, munito di fotografia e rilasciato da una P. A. e a fornire al personale di sala tutti i dati necessari per la compilazione della domanda di ammissione. Lo studioso deve specificare l'argomento della ricerca. Egli è tenuto a segnalare ogni variazione del tema di ricerca indicato all'atto dell'iscrizione. Tali informazioni sono trattate nel rispetto delle norme sulla *privacy* (Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati n. 679 del 27 aprile 2016; D. Lgs. n. 101/2018).

c) Gli utenti sono tenuti a depositare nell'apposito guardaroba cappotti, giacconi, giornali, borse, cartelle, custodie di qualsiasi genere e altri contenitori. Il personale di sala di studio può chiedere la verifica dei materiali di cui lo studioso risulti in possesso.

d) Lo studioso è tenuto ad apporre la propria firma sul registro giornaliero di frequenza della sala di studio al momento dell'ingresso.

Art. 2 - Consultazione del materiale archivistico

- a) Gli inventari e gli strumenti di corredo sono liberamente consultabili.
- b) Le richieste di consultazione sono effettuate direttamente dallo studioso compilando l'apposito modulo. È gradita la prenotazione telefonica o via e-mail (as-at.salastudio @beniculturali.it) fornendo la corretta segnatura archivistica del materiale richiesto.
- c) Le unità archivistiche sono consultabili una per volta, fatte salve eventuali deroghe accordate dal Direttore o dal funzionario di sala.
- d) La consultazione di documenti riservati, ai sensi degli artt. 122 e 123 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è sottoposta alla autorizzazione del Ministero dell'Interno. La relativa richiesta deve essere indirizzata alla locale Prefettura utilizzando gli appositi moduli disponibili in sala di studio.

Art. 3 - Comportamento dell'utenza

- a) Lo studioso è tenuto a rispettare l'ordine e l'integrità dei documenti a lui consegnati per la consultazione. Eventuali danni, ammanchi, pregresso disordine devono essere segnalati al personale di sala.
- b) È consentito unicamente l'uso di matite per prendere appunti; è vietato appoggiarsi ai documenti, apporre segni o numerazioni e scrivere, anche a matita sulle carte.
- c) È fatto esplicito divieto di fumare in tutti i locali dell'Archivio. E' inoltre vietato bere o mangiare al di fuori degli spazi a ciò destinati; parlare e studiare ad alta voce; utilizzare apparecchiature rumorose (per esempio telefoni cellulari); arrecare disturbo in qualsiasi modo agli altri utenti; occupare più di un posto di consultazione; servirsi in maniera impropria degli arredi, delle attrezzature e degli ambienti (sedere sui tavoli, sulle scale, ...) e impedire la piena agibilità da parte degli altri utenti dello spazio messo a disposizione; introdursi senza autorizzazione nei locali in cui hanno sede gli uffici e utilizzare apparecchiature e materiali assegnati al personale senza debita autorizzazione.
- d) Ogni azione contraria a quanto disposto dal presente articolo potrà avere come conseguenza il ritiro dell'autorizzazione all'accesso alla sala di studio.

Art. 4 - Richieste di deposito

Le unità archivistiche, in numero massimo di cinque, possono essere mantenute in deposito per il tempo necessario alla consultazione da parte dello studioso che ne abbia fatto richiesta. Le unità archivistiche verranno ricollocate dopo una settimana dall'ultima consultazione, fatte salve motivate proroghe.

Art 5 - Fotoriproduzione

- a) Il servizio di fotoriproduzione dell'Istituto può effettuare la riproduzione dei documenti tramite fotocopia e acquisizione digitale mediante scansione. La fotoriproduzione può altresì essere effettuata con mezzi propri con modalità che non comportino alcun contatto fisico con i materiali

documentari (scanner portatili o a penna) né l'utilizzo di flash o altre fonti luminose, di stativi o di treppiedi. Non è riproducibile con mezzi propri quanto già digitalizzato dall'Istituto. La Direzione si riserva di chiedere una copia delle riproduzioni di documenti effettuate con mezzi propri.

b) Le riproduzioni, sia eseguite dal personale sia dagli studiosi con mezzo proprio, si effettuano nel rispetto delle seguenti normative: art. 108 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; L. 4 agosto 2017 n. 124; Circolare MIBAC n.33 del 7 settembre 2017 (allegato 2); Circolare MIBAC n. 39 del 29 settembre 2017. Le riproduzioni sono subordinate alla compilazione della domanda che sarà fornita dal personale di sala studio; i canoni di riproduzione sono riportati nel tariffario allegato (allegato 3).

Art. 6 - Utilizzo delle immagini

La pubblicazione della riproduzione di un documento archivistico e il suo utilizzo a fini commerciali devono essere comunicati alla Direzione dell'Archivio tramite mail (as-at.salastudio@beniculturali.it) e prevedono, nei casi previsti dal D.M. 8 aprile 1994, la corresponsione del canone secondo tariffario (allegato 3). L'utilizzo delle immagini deve in ogni caso avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalle *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica*, pubblicate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, approvate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 513 del 19 dicembre 2018 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 2019).

Art. 7 - Limiti alla consultazione o riproduzione per motivi conservativi

La Direzione può sottrarre alla consultazione o alla fotoreproduzione i documenti il cui stato di conservazione renda necessario tale provvedimento. Le serie riprodotte in formato digitale sono consultabili unicamente attraverso le postazioni informatiche presenti in sala di studio, fatte salve particolari esigenze.

Art. 8 - Biblioteca

a) Con l'ammissione alla sala studio l'utente è autorizzato alla consultazione del materiale conservato nella Biblioteca dell'Istituto. Le richieste di consultazione avvengono tramite la compilazione degli appositi moduli disponibili in sala di studio.

b) Non è ammesso il prestito.



Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018 [9069661]

VEDI ANCHE:

- NOTA

- [comunicato stampa del 24 dicembre 2018](#)

- [decreto del Ministro della Giustizia del 15 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2019](#)



[doc. web n. 9069661]

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018
[\(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019\)](#)

Registro dei provvedimenti
n. 513 del 19 dicembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento" e "RGPD");

VISTO il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018,

VISTO il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, allegato A.2 al Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

L'art. 20, commi 3 e 4, del d.lgs. 101 del 2018 ha conferito al Garante il compito di verificare, nel termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore, la conformità al Regolamento delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e buona condotta di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 al Codice.

Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, dovranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministero della Giustizia, saranno successivamente riportate nell'allegato A al Codice.

Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici cessa di produrre effetti dalla pubblicazione delle predette regole nella Gazzetta Ufficiale (art. 20, comma 3, del d.lgs. 101 del 2018).

Resta fermo che successivamente, il Garante potrà promuovere la revisione di tali regole, secondo la procedura di cui all'art. 2-quater del Codice, in base alla quale lo schema delle regole deontologiche, nell'osservanza del principio di rappresentatività, deve essere sottoposto a consultazione pubblica, per almeno sessanta giorni.

A regime, l'art. 102 del Codice, così come novellato dall'art. 8 del d.lgs. n. 101/2018, prevede specificamente che le regole deontologiche individuino garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e si applicano ai soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.

OSSERVA

Nell'ambito del presente provvedimento sono individuate le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, allegato A2 al Codice, adottato con Provvedimento del Garante n. 8 del 14 marzo 2001, ritenute non conformi al Regolamento e, in allegato sono riportate le disposizioni conformi, ridenominate regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.

Le regole si applicano ai trattamenti di dati personali effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, fermo restando il rispetto dei principi e degli specifici adempimenti richiesti dal Regolamento e dal Codice.

Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali e il mancato rispetto delle stesse comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 83, paragrafo 5 del Regolamento (artt. 2-quater, comma 4, e 166, comma 2, del Codice).

L'osservanza di tali regole non deve, in ogni caso, pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.

In via generale, si rappresenta che si è tenuto conto dell'esigenza di contemperare il diritto alla libertà di ricerca storica con altri diritti fondamentali dell'individuo, in ossequio al principio di proporzionalità (cons. 4 RGPD), verificando la conformità delle disposizioni del codice di deontologia, in particolare, ai considerando e agli articoli dedicati alla ricerca storica e all'archiviazione nel pubblico interesse (cons. 156, art. 5, comma 1, lett. b) ed e), art. 9, art. 10, e art. 89, par. 1 RGPD).

1. Modifiche generali

Preliminarmente, si osserva che si è reso necessario aggiornare i riferimenti normativi presenti nel codice di deontologia e la semantica utilizzata rispetto al rinnovato quadro normativo europeo e nazionale di riferimento.

Si è reso necessario, inoltre, eliminare il preambolo del codice di deontologia, dovendosi, in base al richiamato articolo 20 del d.lgs. 101 del 2018, ridenominare solo le disposizioni dello stesso. Il preambolo, invece, nel sintetizzare le condizioni di liceità del trattamento, evidenziava, altresì, i presupposti della sottoscrizione del codice di deontologia avvenuta nel 2001, nel rispetto del principio di rappresentatività, che, comunque, rimane alla base delle presenti regole.

Cionondimeno, i principi e le fonti di diritto sovranazionale ivi richiamati, sono in ogni caso da ritenersi a fondamento dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito degli archivi e della ricerca storica.

2. Disposizioni ritenute incompatibili

Si è ritenuto di riformulare il Titolo del Capo II in "Disposizioni generali per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti" e la rubrica dell'art. 3 in "Disposizioni generali", nonché il titolo del Capo III in "Disposizioni generali per gli utenti e condizioni per la liceità dei relativi trattamenti" e la rubrica dell'art. 9 in "Disposizioni generali", al fine di prevenire sovrapposizioni tra le presenti regole deontologiche con i futuri codici di condotta, che potranno essere adottati ai sensi degli artt. 40 e ss. RGPD.

Parimenti, è stata aggiornata la rubrica dell'art. 7 da "Aggiornamento dei dati" in "Esercizio dei diritti", tenuto conto che l'art. 16 del Regolamento ricomprende il diritto di aggiornamento nel diritto di rettifica e integrazione di cui all'art. 16 RGPD.

All'art. 8, "Fonti orali", è stata eliminata la disposizione che consentiva al titolare del trattamento di fornire un'"informativa semplificata" in caso di trattamento di fonti orali; ciò, in quanto il Regolamento non prevede alcuna forma di deroga o semplificazione agli obblighi informativi, quando i dati sono raccolti presso gli interessati (cfr. art. 13 RGPD).

Parimenti, è stata rilevata la non conformità al Regolamento dell'art. 11, comma 5, del codice di deontologia che - nell'esonerare dall'obbligo di fornire l'informativa agli interessati nei casi di raccolta di dati personali presso soggetti terzi, quando ciò risulti impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato - non prevedeva misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, come richiesto dall'art. 14, par. 5 lett. b), del Regolamento.

Sono state, altresì, modificate le rubriche degli artt. 12 e 13, rispettivamente, come segue "Applicazione delle regole deontologiche" e "Violazione delle regole deontologiche".

3. Regole deontologiche

I predetti elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in materia, sono recepiti nelle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica" in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del d.lgs. 101/2018 e riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante. Tali "Regole deontologiche" sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli artt. 2-quater e 101 e ss. del Codice. Pertanto, si dispone la trasmissione delle suddette "Regole deontologiche" all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché al Ministero della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018, verificata la conformità al Regolamento delle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, allegato A.2 al Codice, dispone che le medesime, riportate nell'[allegato 1](#) al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica" e ne dispone, altresì, la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché al Ministero della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.

Roma, 19 dicembre 2018

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia

Allegato 1

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica

Capo I - Principi generali

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti regole sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

2. Le presenti regole riguardano i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Le regole deontologiche si applicano, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

3. Il presenti regole recano, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:

a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare le presenti regole nella misura per essi compatibile.

Art. 2. Definizioni

1. Nell'applicazione delle presenti regole deontologiche si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Ai medesimi fini si intende, altresì:

a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;

b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

Capo II - Disposizioni generali per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti

Art. 3. Disposizioni generali

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto nel Capo III "Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza", artt. da 122-127 del d.lgs. n. 42 del 2004 e agli artt. da 101-103 del Codice.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4. Conservazione e tutela

1. Gli archivisti si impegnano a:

- a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
- b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
- c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
- d) sviluppare misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti e adottare, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5. Comunicazione e fruizione

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di interesse serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento

Art. 6. Impegno di riservatezza

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;

b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.

2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

Art. 7. Esercizio dei diritti

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 RGPD, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.

3. In caso di esercizio di un diritto, concernente persone decedute ai sensi dell'art. 2-terdecies del Codice, da parte di chi vi abbia interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

Art. 8. Fonti orali

1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale.

2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

Capo III - Disposizioni generali per gli utenti e condizioni per la liceità dei relativi trattamenti

Art. 9. Disposizioni generali

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.

2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 101, comma 2, del Codice.

Art. 10. Accesso agli archivi pubblici

1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.

2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 9, par. 1, e 10 RGPD, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono relativi alla salute ovvero alla vita o all'orientamento sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.

3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, secondo quanto previsto all'art. 123 del d.lgs. n. 42 del 2004.

4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, la libertà e la dignità delle persone interessate.

7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Art. 11. Diffusione

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.

2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.

3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

4. Al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.

5. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

Art. 12. Applicazione delle regole deontologiche

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare le presenti regole deontologiche, si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.

2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione delle regole deontologiche.

Art. 13. Violazione delle regole deontologiche

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Le società e le associazioni tenute ad applicare le presenti regole adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.

3. La violazione delle prescrizioni delle presenti regole deontologiche da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per

il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole delle presenti regole deontologiche. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE N. 33

- 7 SET. 2017

Prot. N. 14106 All. _____

Class. 28.01.00/10

Ai Direttori di tutti gli Archivi di Stato
Ai Direttori di tutte le Soprintendenze
archivistiche e bibliografiche

e, p.c.:

Al Capo di Gabinetto
Al Capo dell'Ufficio Legislativo
Al Segretario generale

LORO SEDI

Oggetto: Articolo 108, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificati dall'articolo 1, comma 171, lettera a), e lettera b), nn. 1) e 2), della L. 4 agosto 2017, n. 124.

Riproduzione di documenti archivistici effettuata da privati con mezzi propri.

Atto di indirizzo e di coordinamento delle attività degli uffici archivistici dipendenti.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina sulla riproduzione di beni culturali (ivi compresi i documenti archivistici) effettuata da parte dei privati con mezzi propri.

Questa Direzione, vista la nota dell'Ufficio legislativo n. 26013 del 31 agosto 2017, acquisito il parere preventivo del Comitato tecnico-scientifico di settore, fornisce i chiarimenti che seguono e le conseguenti indicazioni operative alle quali codesti uffici vorranno attenersi.

La disciplina, introdotta dall'articolo 1, comma 171, lettera *a*), e lettera *b*), nn. 1) e 2), della L. 4 agosto 2017, n. 124, ai fini che qui interessano, ha apportato modifiche sia al comma 3 che al comma 3-*bis* dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 42/2004.

Con riguardo al comma 3 del rammentato articolo 108, la lettera *a*) del comma 171 dell'articolo 1 della L. n. 124/2017, ha previsto l'inserimento, al primo periodo di detto comma, fra le parole "*Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste*", e le parole "*da privati per uso personale o per motivi di studio,...*", dell'inciso "*o eseguite*", per cui la prescrizione attualmente recita: "*Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio,...*".

Con riguardo al successivo comma 3-*bis*, punto 1), del medesimo articolo 108, il principio generale, ivi sancito, a termini del quale: "*Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:*

1) *la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi*" è stato modificato, ad opera dell'articolo 1, comma 171, lettera *b*), n. 1, della L. n. 124/2017, con l'eliminazione delle parole "*diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata*", che sono state sostituite dalle parole "*diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto del diritto d'autore e*", per cui il nuovo testo in esame recita complessivamente:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

"Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto del diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di statuivi o treppiedi".

Con riguardo al punto 2) del medesimo comma 3-*bis* dell'articolo 108, è da segnalare, infine, che esso è stato modificato dall'articolo 1, comma 171, lettera b), n. 2, della L. n. 124/2017, che ne ha eliminato l'inciso finale "*neanche indiretto*", ragion per cui il testo originario, che recitava: "2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, **neanche indiretto.**", attualmente statuisce: "2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro."

Dalla piana lettura delle disposizioni testé riportate, come modificate, si evince, nell'ordine, che:

- a termini del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 42/2004, nessun canone è dovuto in caso che vengano richieste riproduzioni di beni culturali (ivi compresi i beni archivistici liberamente consultabili, a mente del successivo comma 3-*bis* nella versione modificata) per uso personale o per motivi di studio, o, ancora, per finalità di valorizzazione dei beni stessi, purché, in quest'ultimo caso, la richiesta provenga da soggetti pubblici o privati e non sia attuata per scopo di lucro.

Nessun canone è parimenti dovuto, in tutte le fattispecie testé enumerate, qualora la riproduzione dei beni culturali di cui s'è detto venga eseguita direttamente dai privati interessati;

- a termini del comma 3-*bis*, punto 1), del medesimo articolo 108, la libera riproduzione di beni culturali, svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca,



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, nonché per promozione della conoscenza del patrimonio culturale, ha ad oggetto anche i beni archivistici, purché essi non rientrino nelle tipologie sottoposte a regime di restrizione alla libera consultabilità, a mente degli articoli 122-127 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004 (articoli che costituiscono il Capo III della Parte II del Titolo II dello stesso D.Lgs., che l'articolo in esame espressamente richiama nel perimetrare l'eccezione alla regola generale in precedenza enunciata).

Ovviamente, la libera riproduzione dei documenti archivistici da parte dei privati deve ritenersi assentita per le sole finalità che la norma espressamente enuncia e deve svolgersi con le modalità e le cautele che la stessa norma prescrive, e cioè *“con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti di cultura, l'uso di stativi o treppiedi”*.

Sarà compito di codesti Istituti verificare che gli utenti della sala studio siano debitamente informati delle disposizioni testé rammentate.

A tal fine, in sede di domanda di ammissione alla sala studio, che gli utenti sono tenuti a presentare a termini dell'articolo 91 del R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 (tuttora vigente ed applicabile *in subiecta materia* ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. n. 42/2004) sarà opportuno acquisire una dichiarazione dalla quale risulti che gli utenti sono a conoscenza di quanto disposto dall'articolo 108, commi 3 e 3-*bis*, del D.Lgs. n. 42/2004.

Qualora gli utenti dichiarino di non essere edotti delle nuove disposizioni, dovranno esserne informati, a cura di codesti Uffici, anche attraverso la lettura della presente circolare, che dovrà comunque essere esposta in sala studio oltre che resa consultabile sul sito informatico di codesti Uffici.

Gli utenti della sala studio dovranno impegnarsi ad accettare le norme e condizioni di tutela stabilite dalle vigenti normative per assicurare la conservazione del materiale archivistico oggetto di consultazione, consegnando apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul modulo allegato alla presente circolare, ed attestante la sussistenza, per essi, delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio del diritto ad eseguire direttamente le riproduzioni dei



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

documenti archivistici richiesti in consultazione, nel rispetto delle cautele stabilite dalla stessa normativa.

In particolare, in tale dichiarazione dovranno essere espressamente indicate le finalità della ricerca d'archivio (così come richiesto, peraltro, dal già citato articolo 91, primo comma, del R.D. n. 1163/1911, al fine di consentirne la valutazione di compatibilità con le prescrizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 42/2004, in precedenza richiamati.

Codesti Uffici, inoltre, a norma dell'articolo 71, comma 1, del citato D.P.R. n. 445/2000, sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione (per una percentuale non inferiore al 25% del totale) sulle dichiarazioni rilasciate dagli utenti, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dette dichiarazioni.

Per quel che riguarda gli accorgimenti e le cautele stabilite dalla legge in esame per l'esecuzione diretta da parte degli utenti delle riproduzioni dei documenti richiesti in consultazione, si evidenzia che per i materiali archivistici occorre prestare particolare attenzione a che la loro riproduzione venga effettuata dagli interessati con modalità che non comportino alcun contatto fisico con gli stessi materiali, attesa, in molti casi, la loro fragilità e comunque la loro delicatezza.

A tal proposito, ed in via generale, si rammenta che, a termini dell'articolo 88, quarto comma, del R.D. n. 1163/1911, più volte citato, nel caso che gli atti chiesti in consultazione siano in condizioni di conservazione non soddisfacenti, o che possano soffrir danno per ripetute riproduzioni o per qualsivoglia altro motivo, la direzione dell'Istituto può sempre negare, motivatamente, il permesso della loro riproduzione.

Occorre poi prestare particolare attenzione, come prescrive la legge, a che i documenti non vengano esposti, all'atto della loro riproduzione, a sorgenti luminose o che dette riproduzioni avvengano con l'utilizzo di stativi o treppiedi.

Non è pertanto consentita la riproduzione di documenti mediante l'uso, da parte degli utenti, di *scanner* portatili o a penna, nonché di flash o altre fonti luminose portatili.

Non è del pari consentita la libera riproduzione dei documenti di particolare rarità e antichità e/o fragilità o corruzione del supporto, che necessitano di speciali accorgimenti per garantirne la sicurezza, né dei documenti già riprodotti digitalmente dagli Istituti ed esclusi dalla consultazione ordinaria, per ragioni di conservazione e di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

sicurezza. In tale caso, si provvede al rilascio gratuito all'utente della riproduzione disponibile.

Il responsabile e il personale della sala di studio vigilano, a termini dell'articolo 106 del R.D. n. 1163/1911, sulla rigorosa osservanza delle regole e condizioni stabilite per il servizio di consultazione e riproduzione, esercitando un controllo costante su tutte le postazioni occupate dagli studiosi che effettuano la consultazione, anche attraverso l'uso di telecamere a circuito chiuso.

Qualora, per carenza di personale, e assenza di strumentazione di video controllo, non sia possibile garantire efficacemente detta attività, nella sala di studio di tali Istituti, verrà individuata una apposita postazione, facilmente controllabile, ove sia possibile, per gli utenti, effettuare la riproduzione dei documenti con mezzi propri.

Si intendono confermati i regolamenti interni adottati dagli Istituti a norma dell'articolo 111 del R.D. n. 1163/1911 ed approvati da questa Direzione generale, così come ogni altra disposizione di detto R.D. relativa, per quello che qui interessa, alla disciplina ed al funzionamento della sala di studio, alle carte dei servizi ed ai tariffari applicati alle richieste di riproduzione da remoto e di riproduzione per scopi editoriali o alle richieste di riproduzione per motivi di studio effettuate in sede da chi non intenda avvalersi di mezzo proprio.

E' libera la divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di documenti archivistici, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

Giova ricordare al riguardo che la riproduzione di documenti riservati per i quali sia stata autorizzata la consultazione anticipata, sempre da effettuarsi, su richiesta degli interessati, esclusivamente a cura dell'Istituto, può, in certi casi, non essere consentita qualora il documento contenga dati c.d. "supersensibili" ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lg. 196/2003, articolo 22, con particolare riguardo al comma 8).

In caso di pubblicazione di immagini ai sensi del richiamato articolo 108, comma 3, del codice dei beni culturali, si ritiene opportuno semplificare la procedura di concessione sinora praticata, sostituendo la richiesta formale di autorizzazione con l'invio all'Istituto detentore del bene di una semplice comunicazione del proposito di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

pubblicare l'immagine, fermo comunque restando l'obbligo di citare la fonte e di consegnare una copia analogica o digitale dell'elaborato e una copia della riproduzione.

Nel ribadire che la nuova disciplina è immediatamente operativa e che eventuali concessioni in essere con fornitori di servizi di riproduzione non possono impedirne o ritardarne l'applicazione, ci si riserva di impartire ulteriori disposizioni in rapporto alle problematiche che dovessero emergere nel corso del tempo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gino Famiglietti

OP
REP

ALLEGATO 3

Servizio di fotocopie – Lavorazioni e tariffe

(D.M. 8 aprile 1994; Lettera circolare n. 21 del 17 giugno 2005 della Direzione generale per gli archivi – Servizio II; L. 4 agosto 2017 n. 124; Lettera circolare n.33 del 7 settembre 2017 della Direzione generale per gli archivi – Servizio II)

RIPRESE B/N DA ORIGINALI CON SCANNER

Originali da stessa unità archivistica

Tipologia	Formato originale	Supporto	Prezzo singola ripresa
	A4	chiavetta, mail	€ 1,00
	A3	chiavetta, mail	€ 2,00

Originali singoli

	A4	chiavetta, mail	€ 2,00
	A3	chiavetta, mail	€ 3,00

RIVERSAMENTO DI IMMAGINI DIGITALI A COLORI (da banca dati esistente)

1 immagine	Fino a 2 MB	chiavetta, mail	€ 3,00
1 immagine	Da 2 MB a 6 Mb	chiavetta, mail	€ 9,00
1 immagine	Superiore a 6 MB	chiavetta, mail	€ 12,00

FOTOCOPIE B/N:

1 fotocopia	A4		€ 0,10
1 fotocopia	A3		€ 0,20

- Le immagini in formato Tiff verranno concesse solo dietro richiesta giustificata e il costo delle riproduzioni raddoppia
- Si ricorda che le spese per i lavori di fotocopie devono essere saldate al momento della richiesta. Nei casi dubbi l'anticipo versato deve essere pari o superiore alla metà dell'importo previsto

Le riproduzioni con mezzo proprio sono esenti da canone (L. 4 agosto 2017 n. 124)

Pubblicazione di riproduzioni di documenti archivistici

Per la pubblicazione sono richiesti i relativi diritti indicati nel tariffario stabilito con Decreto Ministeriale 8 aprile 1994, cioè: nel caso di riprese non eseguite dall'Amministrazione € 51,

65 per foto a colori o **€ 10,33** per foto in bianco e nero; nel caso di riprese eseguite all'Amministrazione, **il triplo** del prezzo di acquisto dell'immagine.

Il tutto vale nel caso della prima edizione e di stampa a livello nazionale. Nel caso di ristampa si applicherà una riduzione del 50% delle tariffe citate; nel caso di stampa a livello internazionale **il triplo** delle tariffe.

E' prevista **l'esenzione** per libri con tiratura inferiore a 2.000 copie e prezzo inferiore a € 77,47, nonché per pubblicazioni periodiche di natura scientifica (Titolo VI del citato D.M.).

Commercializzazione

I canoni di concessione e i corrispettivi per la riproduzione sono stabiliti dal Capo d'Istituto ai sensi Lettera circolare n. 21 del 17 giugno 2005 della Direzione generale per gli archivi – Servizio II e dell' art. 108 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.